

Assicurazione ambulatoriale. Tutte le differenze rispetto alle attuali CS a colpo d'occhio.

Le condizioni supplementari (CS) complete dell'«Assicurazione ambulatoriale» sono disponibili tra i download sul nostro sito web: css.ch/adattamento

	Finora CS Edizione 01.2026	Novità CS Edizione 01.2027
Art. 2.3.1	Nel caso di soggiorni temporanei all'estero vengono assunti i costi per trattamenti di casi acuti, scientificamente riconosciuti e appropriati, ambulatoriali e in degenza, qualora si tratti di un caso d'emergenza e un rimpatrio o un trasferimento in una casa di cura in Svizzera non sia opportuno. Sono assicurati i trattamenti con obbligo a prestazioni ai sensi della LAMal.	Per i soggiorni temporanei all'estero vengono assunti i costi per trattamenti di casi acuti, scientificamente riconosciuti e appropriati, ambulatoriali e stazionari, qualora si tratti di un caso d'emergenza e un rimpatrio o viaggio di ritorno (a casa) oppure un trasferimento in una casa di cura in Svizzera non sia appropriato. Sono assicurati i trattamenti con obbligo a prestazioni secondo la LAMal.
Art. 3.5	In caso di trattamenti all'estero, occorre contattare immediatamente la centrale d'emergenza dell'assicuratore. Le prestazioni saranno erogate soltanto se la centrale d'emergenza dell'assicuratore le ha approvate od organizzate.	In caso di trattamenti all'estero (in particolare prima di una degenza ospedaliera) è necessario contattare immediatamente il Centralino CSS per le emergenze, che organizzerà i trattamenti (p. es. camera doppia, se disponibile), li coordinerà e rilascerà le garanzie di pagamento. Se i trattamenti medici non vengono organizzati e approvati dal centralino d'emergenza della CSS, il diritto alle prestazioni può essere rifiutato o stabilito a discrezione (cifra 26 CGA) in applicazione dell'obbligo di ridurre il danno (cifra 24.1 CGA) nonché in caso di violazione degli obblighi in caso di sinistro (in particolare degli obblighi di informazione, di sottoporsi a controlli e di notifica e la presenza di una garanzia di pagamento; cifra 25 CGA). Fanno eccezione i trattamenti medici in caso di pericolo imminente.